

# **BGer 6B\_691/2023 vom 22. April 2022**

Bundesgericht, 2022-04-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_6B\\_691\\_2023](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_691_2023)

FR: TF 6B\_691/2023 du 22 avril 2022

IT: TF 6B\_691/2023 del 22 aprile 2022

## **Erwägungen**

### **E. 1**

La decisione impugnata, di carattere finale ( art. 90 LTF ), è stata pronunciata in una causa in materia penale ( art. 78 cpv. 1 LTF ), da un'autorità di ultima istanza cantonale ( art. 80 cpv. 1 LTF ). La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF). Il ricorso è tempestivo ( art. 100 cpv. 1 LTF ) ed è sotto i citati aspetti ammissibile.

### **E. 2.1**

Il ricorrente contesta il proscioglimento dai capi d'imputazione n. 2.2.7 e n. 2.2.8 dell'atto di accusa, riguardanti due casi di tentata truffa ai crediti Covid-19. Rimprovera alla CARP di avere negato a torto l'inganno astuto. Sostiene che le direttive della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) del 12 maggio 2020 (Missbrauchsbekämpfung: Prüfkonzept, COVID-19 Solidarbürgschaften, versione 00.05 del 12 maggio 2020, [in seguito: SECO, Prüfkonzept 00.05]), prese in considerazione dalla Corte cantonale, non imponevano alla banca di effettuare una verifica in merito alla cifra d'affari indicata dal mutuatario nel formulario di richiesta del credito. Adduce che, nei casi di crediti Covid-19 fino a fr. 500'000.--, la banca aveva dei compiti di verifica essenzialmente formali e limitati alla corretta compilazione del formulario, nonché all'identificazione dell'avente diritto economico, qualora si trattasse di un nuovo cliente, come pure riguardo alla plausibilità del fatto che la cifra d'affari per il 2019 indicata dal richiedente non superasse i 500 milioni di franchi. Secondo il ricorrente, il fatto che le banche abbiano in concreto eseguito delle verifiche ulteriori, che non erano però necessariamente tenute ad effettuare in base alle direttive della SECO, e non abbiano per finire concesso i crediti Covid-19 richiesti, non è di per sé atto ad escludere l'astuzia dell'inganno messo in atto dall'imputato.

### **E. 2.2**

La Corte cantonale ha accertato che ai punti n. 2.2.7 e n. 2.2.8 dell'atto di accusa era rimproverato all'opponente di avere, in correatà con H.\_\_\_\_\_ e I.\_\_\_\_\_, l'8 luglio 2020, rispettivamente il 18 luglio 2020, chiesto dapprima a J.\_\_\_\_\_ AG e in seguito a K.\_\_\_\_\_ SA, fornendo informazioni false, fr. 40'000.--, rispettivamente fr. 45'000.--, in nome e per conto della società G.\_\_\_\_\_ GmbH, quale prestito Covid-19. All'opponente era in particolare addebitato di avere compilato i formulari di richiesta del credito Covid-19 di fr. 40'000.-- (all'indirizzo di J.\_\_\_\_\_ AG), rispettivamente di quello di fr. 45'000.-- (all'indirizzo di K.\_\_\_\_\_ SA), indicandovi una cifra d'affari falsa di fr. 500'000.--, rispettivamente di fr. 490'000.--, per l'anno 2019. I formulari sono in seguito stati inviati da un correo alle banche. La richiesta inoltrata a J.\_\_\_\_\_ AG è stata ritirata dopo che la banca ha chiesto la documentazione contabile a sostegno della cifra d'affari indicata nel formulario. Dal canto suo, K.\_\_\_\_\_ SA non ha concesso il credito, siccome la relazione bancaria era stata aperta soltanto poco tempo prima e la sua movimentazione non era

compatibile con la cifra d'affari indicata.

La Corte cantonale ha ammesso l'esistenza di un inganno nei confronti dei funzionari delle banche, giacché le cifre d'affari indicate sui formulari erano consapevolmente false. Ha tuttavia negato l'astuzia, siccome le banche non avrebbero in ogni caso concesso i crediti richiesti senza prima verificare il dato della cifra d'affari sulla scorta del bilancio e del conto economico della società. La CARP ha al riguardo considerato determinante il fatto che, quando sono state presentate le richieste di credito, erano già in vigore le citate direttive della SECO del 12 maggio 2020 (SECO, Prüfkonzept 00.05), che avrebbero imposto alle banche un dovere di verifica accresciuto, obbligandole a rifiutare le richieste di credito se vi fosse stato un sospetto di abuso, rispettivamente a verificare se fossero rispettate le norme in materia di riciclaggio di denaro.

### **E. 2.3**

Giusta l' art. 146 cpv. 1 CP , si rende colpevole di truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Sotto il profilo oggettivo, il reato presuppone un inganno astuto, un errore della vittima, un atto pregiudizievole agli interessi patrimoniali suoi o altrui, un danno ( DTF 122 IV 246 consid. 3a), nonché un nesso causale tra l'inganno astuto e l'atto di disposizione patrimoniale ( DTF 128 IV 255 consid. 2e/aa). Secondo la giurisprudenza, il requisito dell'astuzia non è adempiuto quando la vittima poteva evitare l'errore con un minimo di ragionevole precauzione, in particolare verificando le false informazioni ( DTF 147 IV 73 consid. 3.2 e rinvi).

In materia di truffe ai crediti Covid-19, il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che la concessione di tali crediti soggiaceva a una procedura semplificata e standardizzata, disciplinata specificatamente dall'ordinanza del 25 marzo 2020 concernente la concessione di crediti e fideiussioni solidali in seguito al coronavirus (ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, OFis-COVID-19; RS 951.261), la quale era in sostanza imperniata su un'autodichiarazione del richiedente (sentenza 6B\_271/2022 dell'11 marzo 2024 consid. 3.2.4, destinata a pubblicazione).

In breve, il richiedente compilava il modulo per l'accordo di "credito COVID-19", disponibile online, di cui all'allegato 2 dell'OFis-COVID-19, e lo inoltrava alla banca (o a PostFinance SA, se già cliente di quest'ultima, v. art. 19 cpv. 2 OFis-COVID-19) che partecipava al programma di aiuti, dopo aver accettato le relative condizioni quadro di cui all'allegato 1 OFis-COVID-19 (v. art. 3 cpv. 2 OFis-COVID-19). Se le condizioni per ottenere un credito Covid-19 erano riunite, la banca trasmetteva l'accordo di credito all'organizzazione che concede fideiussioni (v. art. 11 cpv. 1 OFis-COVID-19; Amministrazione federale delle finanze [AFF], Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, Spiegazioni, pag. 4). Il modulo compilato dal richiedente fungeva da richiesta di credito e contemporaneamente, dopo accettazione della banca, da contratto di credito. La trasmissione alla banca dell'accordo di credito sottoscritto dal richiedente aveva inoltre valore di richiesta di fideiussione solidale (art. 11 cpv. 1 OFis-COVID-19; AFF, Spiegazioni, pag. 13, ad art. 11 OFis-COVID-19). Con una semplice autocertificazione, il richiedente confermava che le informazioni contenute nel modulo presentato per la richiesta erano complete e veritiere (art. 11 cpv. 2 OFis-COVID-19). L'adempimento delle condizioni per ottenere un credito Covid-19 non era oggetto di alcuna verifica dettagliata da

parte della banca, fidandosi essa dell'autodichiarazione del richiedente. Infatti, l'esame della banca si riduceva, in sostanza, al controllo della completezza delle dichiarazioni e informazioni esatte nell'accordo di credito, alla verifica della firma e del diritto di firma per la valida conclusione di negozi giuridici e al controllo che l'importo del credito richiesto non superasse il 10 % della cifra d'affari autodichiarata realizzata nel 2019 (SECO, Missbrauchsbekämpfung: Prüfkonzept, COVID-19 Solidarbürgschaften, versione 00.08 del 23 giugno 2020, n. 5.2.1 pag. 14, [in seguito: SECO, Prüfkonzept 00.08]; SECO, Prüfkonzept 00.05, n. 5.2.1 pag. 14). Se il modulo era compilato in modo completo e formalmente corretto, la banca concedeva il credito. Una volta ricevuto l'accordo di credito sottoscritto dal richiedente e inviandolo all'ufficio centrale designato dalle organizzazioni che concedono fidejussioni, il credito Covid-19 era considerato automaticamente garantito. Lo stesso valeva se la banca aveva liberato il corrispondente importo del credito al richiedente (art. 3 cpv. 3 OFis-COVID-19; AFF, Spiegazioni, pag. 4) (cfr. sentenze 6B\_271/2022, citata, consid. 3.2.4 e 5.1.4; 6B\_1248/2022 dell'8 aprile 2024 consid. 4.3; 7B\_274/2022 del 1° marzo 2024 consid. 3.2).

#### **E. 2.4**

In tali circostanze, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, quantomeno per la concessione di crediti Covid-19 non superiori a fr. 500'000.--, non incombeva alle banche un obbligo accresciuto di verifica. Anche dopo l'adozione delle direttive della SECO, i crediti Covid-19 che, come in concreto, rientravano in tale limite, erano erogati sulla scorta delle informazioni fornite dal richiedente in merito alle condizioni per poterne beneficiare, rispettivamente per quanto concerne la cifra d'affari realizzata. Non era prescritta né prevista una loro verifica da parte della banca, chiamata unicamente ad effettuare un esame della completezza formale della domanda di credito (sentenza 6B\_271/2022, citata, consid. 5.1.4; cfr. SECO, Prüfkonzept 00.05, n. 5.2.1 pag. 14; SECO Prüfkonzept 00.08, n. 5.2.1 pag. 14). Nella fattispecie, gli istituti bancari interessati non erano quindi tenuti a verificare la plausibilità degli eventuali bilanci e conti economici presentati loro, potendosi come visto limitare al controllo della completezza e della formale correttezza delle informazioni contenute nel modulo per la richiesta del credito. La verifica da parte del mutuante concerneva in particolare il fatto che l'importo del credito richiesto non superasse il 10 % della cifra d'affari autodichiarata (cfr. SECO, Prüfkonzept 00.05 e 00.08, n. 5.2.1 lett. e pag. 14; sentenza 6B\_271/2022, citata, consid. 3.2.4). Non si estendeva per contro alla verifica della fondatezza dei dati contabili indicati nei documenti eventualmente presentati a sostegno della domanda (sentenza 6B\_1248/2022, citata, consid. 4.3).

Tenuto conto di queste esigenze limitate di controllo, il fatto che in concreto J. \_\_\_\_\_ AG abbia chiesto la documentazione contabile per il 2019 a sostegno della cifra d'affari indicata nel modulo per la richiesta del credito Covid-19 non è di per sé decisivo per escludere l'inganno astuto. La banca non sarebbe infatti stata obbligata a verificare la correttezza materiale dei dati contabili, potendosi come detto limitare ad una verifica formale degli stessi in relazione con gli importi indicati nella richiesta di credito.

Quanto al fatto che l'apertura del conto della società richiedente era di poco precedente la richiesta del credito Covid-19, e che la movimentazione del conto era apparentemente incompatibile con la cifra d'affari indicata, ciò che ha condotto la K. \_\_\_\_\_ SA a rifiutare il credito, non si tratta di aspetti che avrebbero necessariamente escluso un possibile tentativo di truffa. Le citate direttive della SECO prevedono infatti che, in caso di nuovi clienti, la banca deve controllare la loro identificazione, l'accertamento dell'avente diritto

economico e la provenienza degli averi patrimoniali sotto il profilo della normativa antiriciclaggio (cfr. SECO, Prüfkonzept 00.05 e 00.08, n. 5.2.1 lett. b pag. 14). Posto che questi accertamenti sono stati eseguiti, l'apertura della relazione bancaria poco tempo prima dell'inoltro della richiesta del credito Covid-19 non costituisce di per sé una circostanza che imponeva alla banca di rifiutare il credito. D'altra parte, un esame della compatibilità della movimentazione del conto con la cifra d'affari indicata avrebbe potuto implicare una valutazione completa della situazione economica della società richiedente, che contemplasse anche eventuali ulteriori relazioni esistenti presso altri istituti bancari. Una simile ampia verifica non rientrava tuttavia negli obblighi di controllo richiesti alle banche dalle citate direttive. In tali circostanze, negando in concreto l'esistenza dell'astuzia dell'inganno, la Corte cantonale ha violato l' art. 146 CP . Il fatto che le banche non abbiano per finire concesso i crediti richiesti non esclude che il reato possa essere adempiuto nella forma del tentativo (cfr. DTF 122 IV 246 consid. 3a).

### **E. 2.5**

Nella risposta al ricorso, l'opponente contesta genericamente l'adempimento del reato di truffa, adducendo essenzialmente di non avere agito intenzionalmente al fine di ingannare le banche, ma di essersi limitato a compilare i formulari sulla base dei dati forniti dal suo cliente. Non si confronta puntualmente con gli accertamenti e le valutazioni esposte al considerando n. 22.1.a-e della sentenza impugnata (pag. 138-141) e non sostanzia quindi d'arbitrio la conclusione della CARP secondo cui egli era pienamente consapevole del fatto che i dati delle cifre d'affari indicati nelle richieste dei crediti Covid-19 per conto della società G.\_\_\_\_\_ GmbH erano falsi. Le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF valgono infatti anche per la risposta al ricorso ( DTF 140 III 115 consid. 2; sentenza 1C\_626/2020 del 17 giugno 2022 consid. 2). Poiché la risposta presentata dall'opponente non le rispetta, essa non può essere vagliata nel merito.

### **E. 3.1**

Secondo il ricorrente, anche il proscioglimento dall'imputazione di falsità in documenti relativa al contenuto falso dei suddetti moduli di richiesta del credito Covid-19 violerebbe il diritto federale.

### **E. 3.2**

Ai punti n. 3.1.7 e n. 3.1.8 dell'atto di accusa, relativi alle due imputazioni di ripetuta falsità in documenti qui litigiose, è rimproverato all'opponente di avere allestito i suddetti formulari di richiesta dei crediti Covid-19 a nome della società G.\_\_\_\_\_ GmbH indicando delle cifre d'affari false e trasmettendole alla J.\_\_\_\_\_ AG rispettivamente alla K.\_\_\_\_\_ SA per commettere le truffe di cui si è detto ai precedenti considerandi. La CARP lo ha prosciolto da queste imputazioni ritenendo ancora che, con l'introduzione delle citate direttive della SECO, che avrebbero imposto alle banche un obbligo accresciuto di verifica, il formulario di richiesta del credito Covid-19 avrebbe perso il carattere di documento con valore probatorio accresciuto e non comportava più automaticamente la conclusione dell'accordo di credito.

### **E. 3.3**

Come è stato esposto ai precedenti considerandi, l'adozione delle direttive della SECO non ha sostanzialmente modificato la portata ridotta della verifica da parte delle banche, limitata ad un esame della completezza formale della domanda di credito. Per il resto, il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che il formulario di richiesta del credito Covid-19

compilato costituiva un documento ai sensi dell' art. 110 cpv. 4 CP , ritenuto in particolare come la concessione del credito avvenisse sulla base di una semplice autodichiarazione del richiedente, che, dopo accettazione da parte della banca, diveniva direttamente contratto di credito (sentenza 7B\_274/2022, citata, consid. 4.3). Ne consegue che la censura è fondata e comporta l'annullamento del proscioglimento dell'opponente dai capi d'imputazione n. 3.1.7 e n. 3.1.8 dell'atto di accusa.

#### **E. 4**

Poiché la Corte cantonale dovrà nuovamente pronunciarsi sulle imputazioni litigiose e, conseguentemente, sulla commisurazione della pena, le censure ricorsuali sulla pena concretamente inflitta all'opponente non devono essere esaminate.

#### **E. 5.1**

Ne segue che il ricorso deve essere accolto. Il dispositivo n. 1.2 della sentenza impugnata deve essere annullato nella misura in cui proscioglie l'opponente dalle imputazioni di truffa per mestiere di cui ai punti n. 2.2.7 e n. 2.2.8 dell'atto di accusa e di ripetuta falsità in documenti di cui ai punti n. 3.1.7 e n. 3.1.8 dell'atto di accusa. Come chiesto dal ricorrente, deve inoltre essere annullato il dispositivo n. 1.3.1, relativo alla pena detentiva, su cui la Corte cantonale dovrà parimenti pronunciarsi nuovamente. La causa è quindi rinviata alla precedente istanza per un nuovo giudizio sulle predette imputazioni e sulla commisurazione della pena detentiva.

#### **E. 5.2**

Vista la situazione finanziaria dell'opponente, non si giustifica di porre le spese giudiziarie della sede federale a suo carico ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ), né si giustifica di assegnare ripetibili alla B. \_\_\_\_\_, che si è limitata a comunicare di condividere il ricorso ( art. 68 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.